



ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d'Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE)

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44

Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

*ai sensi ex art. 4, c. 2-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, e
s.m.i. deliberato dal Collegio dei Docenti in data
06/03/2025, approvato dal Consiglio d'Istituto in data
10/03/2025*



Premessa

In data 14 giugno 2024 è entrata in vigore la legge 17 maggio 2024, n. 70, contenente “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, ampiamente condivisa in Parlamento. La legge citata ha apportato modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*”; ha modificato il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni, ha delegato il Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ha istituito la “giornata del rispetto” e ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con il Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

L’art. 1 della legge citata obbliga ogni Istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L’art. 2, modificando l’art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante “*Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*”, inasprisce le misure coercitive non penali che possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l’adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.

Viene, inoltre, modificato il procedimento per l’adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento con finalità rieducativa o ripartiva sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, all’esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l’affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo del minore in comunità.

L’art. 3 delega il Governo, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere il potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, accessibile gratuitamente e attivo nell’intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l’organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell’ambito dell’applicazione informatica offerta gratuitamente dal “Servizio 114”, prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea
- prevedere che l’Istituto Nazionale di Statistica svolga, con cadenza biennale, una

rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio

- prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli artt. 98-*quaterdecies*, 98-*septiesdecies*, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “codice delle comunicazioni elettroniche”, richiamino espressamente le disposizioni dell’art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento UE 2065/2022
- prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

L’art. 4 ha previsto ed istituito in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta “Giornata del rispetto”, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

La data scelta intende celebrare la data di nascita del giovane italiano di origine capoverdiana Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d’oro al valore civile alla memoria.

Infine l’art. 5 prevede che, nell’ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, detto “*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”, ciascuna scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza. Inoltre che la stessa scuola, senza indugio, proceda ad integrare la disciplina relativa al “Patto educativo di corresponsabilità”, di cui all’art. 5-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo che nello stesso documento siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l’impegno, da parte delle famiglie e dell’istituto scolastico, a collaborare per consentire l’emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

Definizione di bullismo e cyberbullismo

Con il termine “*bullismo*” si identificano una serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione posti in essere soprattutto in ambito giovanile.

Si tratta di un complesso fenomeno sociale al quale l’ordinamento giuridico non resta indifferente: accanto ai presenti strumenti di tutela penale e civile soccorrono oggi anche specifiche misure di prevenzione e contrasto.

Il termine bullismo indica e riassume in sé una vasta serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio di violenze verbali e spesso anche fisiche. La giovane età tanto degli autori quanto delle vittime di tali condotte, nonché il contesto in cui le stesse maturano (scuola, luoghi ove si pratica sport, ambienti di aggregazione giovanile), consentono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che tendono a manifestarsi principalmente nei rapporti tra persone di età adulta.

Il fenomeno risulta particolarmente allarmante, non solo per i gravi fatti di cronaca che periodicamente attirano l’attenzione degli organi di stampa, ma anche e soprattutto per la sua notevole diffusione all’interno di un’ampia fascia della popolazione in età scolastica come emerge dai più recenti dati offerti dell’Istituto Nazionale di Statistica.

L’art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “*disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*”, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “*disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*”, stabilisce che “*ai fini della presente legge, per bullismo si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*”.

Il termine bullismo è stato coniato nel 1993 dallo psicologo e docente svedese Dan Olweus, che ha anche fornito una definizione dello stesso: “Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un’azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio ad un’altra”.

Il bullismo si contraddistingue per i seguenti elementi:

- l’intenzionalità dell’azione: lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima
- la ripetitività dell’azione: le condotte persecutorie devono essere reiterate nel corso del tempo
- la disparità di forze: la vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo
- l’isolamento della vittima: la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione
- l’offesa di beni della vita meritevoli di tutela giuridica.

Una delle conseguenze delle condotte del bullo è spesso un danno per l’autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

Si parla di

- bullismo verbale, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente
- bullismo fisico, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima
- bullismo relazionale, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto
- bullismo sessuale, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
- bullismo discriminatorio quando il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (orientamento sessuale, provenienza geografica, fede religiosa, *etc.*).

Definizione di cyberbullismo

Con tale espressione si usa indicare tutte quelle forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici come lo smartphone, il tablet, il computer, sfruttando l'ormai costante connessione di ognuno alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come vittima.

Secondo quanto statuito dall'art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, "ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Le condotte di bullismo e cyberbullismo e le conseguenze giuridiche

Dal punto di vista pedagogico, psicologico ed informatico, si distinguono le seguenti sei tipologie di bullismo:

- cyberbullismo
- bullismo fisico
- bullismo verbale
- bullismo relazionale
- bullismo sessuale
- bullismo discriminatorio

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- *flaming*
- *harassment*
- *cyberstalking*
- *denigration*
- *impersonation*

- *outing and trichery*
- *exclusion*

Il legislatore non ha ancora fornito una puntuale e tassativa definizione delle sette diverse *tipologie*.

Il *flaming* o lite furibonda consiste nell'offesa, insulto o provocazione di una persona in un *social* o in un *forum*. La caratteristica del *flaming* è, dunque, la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti digitali frequentati da diversi internauti. Detta caratteristica differenzia il *flaming* dall'*harassment*.

La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone. L'*harassment* o molestia consiste nell'invio ad una persona, ripetuto nel tempo e attraverso la rete in rapporto *one-to-one*, di messaggi insultanti e volgari.

La condotta potrebbe integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori. Il *cyberstalking* o molestia informatica consiste in un comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La condotta integra il reato di atti persecutori.

La *denigration* o denigrazione consiste nell'attività offensiva intenzionale di danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, attraverso la pubblicazione sui social di notizie anche false.

La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Inoltre i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui ⁽¹⁹⁾.

L'*impersonation* o personificazione consiste nella violazione di un account e nell'accesso abusivo a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso account. La condotta potrebbe integrare i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, frode informatica.

L'*outing and trichery* o rivelazione e inganno consiste nel tradimento da parte del bullo della fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi propalato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati.

La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Inoltre il bullo potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 a causa della detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima.

L'*exclusion* o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

Le condotte di bullismo si distinguono in:

- bullismo fisico
- bullismo verbale
- bullismo relazionale
- bullismo sessuale
- bullismo discriminatorio

Il bullismo fisico indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo.

Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, stratonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi.

Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali.

L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica. È difficile difendersi o fuggire dal bullo.

La vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione.

La condotta di bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, furto.

Il bullismo verbale è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole.

Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni.

L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità.

La condotta di bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, istigazione a disobbedire alle leggi.

Quantunque il bullismo fisico e il bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.

Il bullismo relazionale o bullismo ostracizzante consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile", la cosiddetta "violenza psicologia del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima.

Il bullismo sessuale è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima.

La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Il bullismo discriminatorio è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. Si sostanzia attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percosi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso.

Il bullismo discriminatorio è causa spesso della "ghettizzazione della vittima".

La condotta di bullismo discriminatorio potrebbe integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi.

I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti negli episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sovente penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie

Il bullo, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo.

La **vittima** è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i pari.

Questi vengono differenziati in:

- **bulli passivi o bulli gregari**, pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva
- spettatori passivi, pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari
- **difensori della vittima**, pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

I primi sono sostenitori o esecutori del bullo dominante. Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo.

Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono.

"Il bullo gregario subisce il fascino tanto del gruppo, quanto del capogruppo, compie delle azioni che altrimenti non avrebbe mai neppure ipotizzato, senza dare mai particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa".

Sono esenti, invece, da responsabilità penale i cosiddetti "spettatori passivi", la cui condotta è determinata a volte anche da disumana indifferenza solidale nei confronti della vittima o da celato compiacimento personale nella sofferenza altrui.

La scuola, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Le famiglie sia del bullo che della vittima sono coinvolte a diverso titolo.

Premesso che le famiglie hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il cosiddetto patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime.

La famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

Le leggi 29 maggio 2017, n. 71, e 17 maggio 2024, n. 70

La Repubblica Italiana è stata il primo Stato al mondo a dotarsi di una legge specifica in materia di cyberbullismo: la legge 29 maggio 2017, n. 71.

La succitata legge, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, oggi contrasta anche il fenomeno del bullismo.

Così come prevede l'art. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", finalità della legge è "prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso".

Queste le parole della promotrice della legge 29 maggio 2017, n. 71, pronunciate presso il Senato della Repubblica in data 31 gennaio 2017: "Il disegno di legge, ispirato ad un diritto mite, introduce la procedura di ammonimento, come avviene per lo stalking, al fine di responsabilizzare i minori ultraquattordicenni autori di reati, tenendoli però, nei casi in è consentito dalla legge, fuori dal penale".

Ai sensi dell'art. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la tutela sul minore, che abbia subito atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi suo dato personale. Per reati commessi anche mediante la rete internet da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne, ciascun genitore o tutore della vittima o lo stesso minore leso può produrre istanza di ammonimento rivolta al questore.

La richiesta può essere presentata presso qualsiasi ufficio di polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Ai sensi dell'art. 7, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, se l'istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il questore procederà ad ammonire il minore in presenza di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, invitandolo con specifiche prescrizioni a tenere una determinata condotta conforme alla legge. Il minore verrà ammonito oralmente. Di tale ammonimento è redatto processo verbale, che viene rilasciato in copia sia al richiedente l'ammonimento che al soggetto ammonito.

Ai sensi dell'art. 7, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

La pena per il delitto perpetrato dal bullo è aumentata dal giudice ordinario se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

L'ammonizione questoriale, prevista dall'art. 7, legge 29 maggio 2017, n. 71, è, pertanto, una misura monitoria di "diritto mite", finalizzata a tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale, ma anche a preservare l'autore dei fatti, in ragione della minore età, da un possibile processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti.

Inoltre la legge 29 maggio 2017, n. 71, pone in capo a ciascuna istituzione scolastica determinati obblighi finalizzati a prevenire e contrastare efficacemente le condotte di bullismo e cyberbullismo.

In particolare l'art. 5, c. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede in capo al dirigente scolastico, che nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti presso l'istituto scolastico che dirige, salvo che il fatto costituisca reato, l'obbligo di provvedere affinché vengano assicurate sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Dette sanzioni disciplinari possono essere irrogate congiuntamente, previo parere favorevole del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, all'implementazione da parte dell'alunno sanzionato di un progetto educativo avente finalità rieducativa e riparativa. Il dirigente scolastico deve altresì, senza indugio, avvisare i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità. Nei casi più gravi ovvero in presenza di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico deve riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835.

L'art. 3, c. 1, lett. a), legge 17 maggio 2024, n. 70, delega il Governo a potenziare il servizio, già attivo, per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente ed attivo nell'intero arco delle 24 ore, avente il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, di informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata, anche mediante una funzione di geolocalizzazione attivabile dallo smartphone dell'utilizzatore e un servizio continuo di messaggistica istantanea.

Infine l'art. 4, legge 17 maggio 2024, n. 70, ha istituito la cosiddetta "**giornata del rispetto**", obbligando le scuole ad approfondire le tematiche del rispetto degli altri, sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza psicologica e fisica e contrastare ad ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La "giornata del rispetto" ricorre il giorno 20 gennaio.

La responsabilità del bullo

Agli effetti della vigente legge penale non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni . Purtroppo il minore di 14 anni può essere riconosciuto “socialmente pericoloso” se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri. Al minore socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice. Dette misure di sicurezza personali, applicabili al momento del proscioglimento, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, consistono nel ricovero in riformatorio giudiziario o nella libertà vigilata.

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancor-a i 18, se aveva capacità di intendere e di volere. In tali casi la pena è diminuita.

Al minore tra i 14 e i 18 anni di età, incapace di intendere e di volere, si applicano al momento del proscioglimento le misure di sicurezza personali del ricovero in riformatorio giudiziario o della libertà vigilata.

Se il minore di anni 18 non è mai stato precedentemente condannato, se il reato da questi commesso non è grave e se il giudice presume che il colpevole si asterrà dal compiere ulteriori reati, il magistrato sia in corso di istruttoria sia nel corso del giudizio, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., si astiene dal pronunciare condanna. L’istituto del perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta. Il perdono giudiziale è causa estintiva del reato.

Il minorenne di età superiore agli anni 14 che abbia compiuto atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti di altro minorenne può essere ammonito dal questore. L’ammonimento postula da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Nel caso di reiterazione delle condotte di bullismo e cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene d’ufficio il processo penale e aggravata l’irrogazione della pena.

Le norme previste dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, e sue successive modifiche ed integrazioni, non si applicano al soggetto che abbia compiuto i 18 anni di età.

La responsabilità del “bullo passivo”

Il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo dominante.

Agli effetti della vigente legge penale, vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita-

Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale; del resto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto deve essere individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale e materiale all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il presupposto criminoso del concorrente.

Aveva già sancito la Suprema Corte civile che la solidarietà sancita dall'art. 2055 c.c. comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitale a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.

La responsabilità dello spettatore passivo

Sono spettatori passivi o “maggioranza silenziosa”, quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni.

Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo.

Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione ad una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e dei suoi accoliti e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta.

Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

La responsabilità dei genitori

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la *culpa in educando* per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione.

Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri.

I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

La responsabilità del personale scolastico

Si ricorda che l'art. 28, Costituzione italiana, stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici.

Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando*. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione.

Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà *ipso facto* adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni in parola.

Vengono qui evidenziati il referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo, il team antibullismo e il team per l’emergenza.

Il referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall’art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Il referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola
- fornisce consulenza al personale scolastico tutto
- cura la formazione del personale scolastico tutto
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d’Istituto
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l’emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell’ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile “prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo” ⁽¹⁰¹⁾
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA
- cura l’autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo”, avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il team antibullismo e il team per l’emergenza sono stati previsti dal succitato d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”.

Il team antibullismo è costituito:

- dal dirigente scolastico
- referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo

- dall'animatore digitale
- dallo psicologo (se presente)
- dal presidente del Consiglio d'Istituto
- dai rappresentanti degli studenti

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico.

Il team antibullismo ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale ⁽¹⁰²⁾, la prevenzione secondaria o selettiva ⁽¹⁰³⁾ e, infine, la prevenzione terziaria o indicata ⁽¹⁰⁴⁾. Dette forme di prevenzioni sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

Il team per l'emergenza è costituito

- dal dirigente scolastico
- dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dallo psicologo (se presente)

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- istruisce il caso, redigendo dettagliando scheda di valutazione
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
 - i servizi sanitari territoriali
 - i servizi sociali
 - la Polizia postale
 - i Carabinieri
 - i servizi sociali

le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie. In caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

La prevenzione primaria contro il bullismo e il cyberbullismo

La prevenzione primaria viene implementata dalla scuola mediante azioni comuni rivolte indistintamente a tutta la popolazione scolastica. La sua finalità è promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra studenti e un senso di comunità e di pacifica convivenza a scuola.

Si ritiene che la migliore strategia per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consista nell'adozione di una continua politica scolastica integrata in un insieme di azioni, in cui sono attivamente coinvolte le componenti scolastiche adulte, personale scolastico e famiglie, le quali si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire informazioni ed aiuto.

Inoltre per captare situazioni di disagio personale la scuola offre costantemente al suo interno il servizio di ascolto psicologico presso il relativo sportello ed il servizio svolto dal centro di informazione e consulenza psicologica. La somministrazione di questionari anonimi esplorativi all'intera popolazione scolastica intende, invece, avere contezza generale del fenomeno. In punti di raccolta fisica – le cosiddette “cassette con il nodo blu” – gli studenti possono riferire per iscritto stati di disagio o denunciare condotte di bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima. Attraverso la somministrazione agli studenti di elaborati scritti *ad hoc*, per il tramite dei docenti curriculari del dipartimento di lingua e letteratura italiana, il consiglio di classe potrà avere contezza delle medesime situazioni di disagio personale.

I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che possono deporre a favore di un disagio o malessere dello studente segnalano, per il tramite del coordinatore di classe, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe da parte del docente coordinatore.

Parimenti segnalano senza indugio, secondo le stesse modalità, alle famiglie atteggiamenti o comportamenti dell'allievo ritenuti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

Un'ulteriore forma di prevenzione viene implementata attraverso interventi di tipo educativo, inseriti all'interno della politica scolastica. Di seguito si riportano i principali interventi di natura educativa:

- l'istituzione della giornata del rispetto, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione
- la partecipazione alla giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo
- l'incontro con la Polizia postale
- la promozione di incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, avvocati; i momenti formativi sono estesi alle famiglie e agli insegnanti
- il potenziamento del percorso didattico di Educazione Civica “Lotta al bullismo e cyberbullismo”, per il tramite dei docenti curriculari .

La prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e della pacifica convivenza in classe.

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza
- comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe
- coinvolgimento attivo delle stesse famiglie
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- ricorso alle tecniche di *role playing* e di *problem solving* e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà
- avvio di programmi di *peer-education*
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione delle famiglie ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati
- partecipazione alla "giornata del rispetto"
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe.

Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

La prevenzione terziaria

La prevenzione terziaria o indicata viene implementata dal consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti e comportamenti sono ritenuti dai docenti del consiglio di classe medesimo capaci, in potenza e a breve, di integrare condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo o di essere sussunti in cornici edittali penalistiche. La sua finalità è il cosiddetto “recupero anticipato dello studente”.

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia del potenziale bullo che della potenziale vittima
- ferma condanna di ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo
- comunicazione alla famiglia del potenziale bullo
- comunicazione alla famiglia della potenziale vittima
- comunicazione al dirigente scolastico
- comunicazione al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- comunicazione allo psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola
- comunicazione al counselor presso lo sportello di ascolto psicologico
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che lo studente deve osservare
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali del potenziale bullo attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- avvio di programmi di *peer-education*
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione della famiglia del potenziale bullo ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione della famiglia della potenziale vittima ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati
- partecipazione alla “giornata del rispetto”
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe.

Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

Le sanzioni disciplinari scolastiche

Si rammenta che la Costituzione italiana stabilisce che le pene devono essere proporzionate e tendere alla rieducazione del reo.

L'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria stabilisce i principi generali relativi ai provvedimenti disciplinari irrogabili agli studenti, rinviando ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche quanto all'individuazione dei comportamenti configuranti mancanze disciplinari e alle relative sanzioni.

Posto che la scuola è luogo di formazione e di educazione e concorre alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, l'art. 4 statuisce, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento *su* richiamati, quanto segue:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- la responsabilità disciplinare è personale
- nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale
- il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni
- nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica
- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo
- nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola
- le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le condotte riportate in tabella, se opportunamente accertate, integranti condotte di bullismo e cyberbullismo sono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e conseguentemente sanzionate nel pieno rispetto del vigente regolamento d'istituto.

Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo competente
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno riceve chiamate o notifiche di messaggi	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare.	Docente
	L'alunno utilizza il cellulare	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare e sospensione di 2 giorni.	Docente C.d.C.
	L'alunno utilizza il cellulare durante una verifica scritta	Nota disciplinare e sospensione di 2 giorni	Docente C.d.C.
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 10 giorni	Docente C.d.C.
	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio		
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Flaming</i>	Aggressione verbale in un <i>social</i> o in un <i>forum</i>	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo

<i>Harassment</i>	Aggressione verbale <i>one-to-one</i> in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Cyberstalking</i>	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Denigration</i>	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Impersonation</i>	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Outing and trichery</i>	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni. In caso di recidiva per fatti gravi nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Exclusion</i>	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 5 giorni	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo

La dirigente scolastica